

COMUNICATO UFFICIALE N. 37 del 28 maggio 2019

Presenti: Lino Campeggi (Responsabile), Carlo Nastri (Vice Responsabile), Lorenzo Piazzese (Componente), Alessandro Lodi (Rappresentante Arbitri).

**RECLAMO: CENTRO SPORTIVO LINEA VERDE ASD
CALCIO a 11 – TORNEO PRIMAVERILE - CATEGORIA TOP JUNIOR Gir. A
Gara: Linea Verde – OSG 2001 del 05 Maggio 2019
Comunicato Ufficiale n. 31 pubblicato in data 8 maggio 2019**

La Società C.S. Linea Verde ASD ha proposto reclamo avverso il provvedimento assunto con C.U. n° 31 pubblicato in data 8.5.19 con il quale il Giudice Sportivo Calcio a 11, in riferimento alla gara disputata il giorno 5.5.19 contro la società OSG 2001, ha squalificato per 4 gare il giocatore Simone Vitale in quanto *“a seguito di un fallo subito colpiva con un calcio non violento un giocatore avversario con il quale in seguito si spintonava”*.

Va subito rilevato che nel proprio reclamo la società C.S. Linea Verde – e di questo occorre darne atto – ha ammesso e riconosciuto che il proprio giocatore sia stato giustamente espulso dal D.D.G. avendo colpito *“con un calcio non violento”* un giocatore della squadra avversaria.

La stessa reclamante ha tuttavia precisato che tale comportamento è stato determinato quale reazione a un comportamento falloso, seguito ad altri precedenti interventi pericolosi che lo avevano visto suo malgrado coinvolto.

In ogni caso, la reclamante sottolineava come, dopo aver colpito il giocatore avversario, il Signor Vitale non lo spintonava, ma cercava solamente di divincolarsi da lui.

Sulla base di tale ricostruzione la società Linea Verde chiedeva la riduzione della squalifica da quattro a due giornate.

In data 22.5.19 la Commissione Giudicante, così come richiesto in sede di reclamo, sentiva il giocatore insieme al Presidente e al dirigente della società.

All'esito delle indagini istruttorie e dopo aver approfondito quanto accaduto con il D.D.G. si ritiene di poter accogliere, pur parzialmente, la richiesta di riduzione della squalifica comminata dal Giudice di primo grado.

E in effetti, pur trovando conferma la circostanza che il Signor Vitale ha in effetti colpito con un calcio il proprio avversario, è da tener presente il fatto che tale azione falloso è avvenuta senza alcuna violenza - lo stesso D.D.G. ne dà conferma nel proprio supplemento di referto - quale reazione (pur censurabile) a un intervento di gioco falloso (questo sì pericoloso, tanto da essere stato sanzionato con il cartellino giallo).

In ultimo, da un'attenta disamina del referto di gara e del suo supplemento, è emerso che al termine dell'azione di gioco sia stato il giocatore avversario ad avvicinarsi *“testa contro testa”* al Signor Vitale, rilievo che lascia intuire e, ancor più, rende plausibile la versione della reclamante su questo ultimo passaggio.

L'insieme delle circostanze evidenziate portano la Commissione Giudicante, con convinzione e meditata riflessione, a rivalutare l'intera dinamica dei fatti e a rimodulare la sanzione inflitta dal Giudice di primo grado.

P.Q.M.

La Commissione Provinciale Giudicante, definitivamente pronunciandosi:

- accoglie il reclamo proposto dalla Società Linea Verde riducendo la squalifica del giocatore Simone Vitale da 4 a 3 giornate;
- dispone la restituzione della tassa di reclamo versata.

AFFISSO ALL'ALBO UFFICIALE DEL C.S.I. IN DATA 28 MAGGIO 2019